

REGOLAMENTO (CEE) N. 4073/87 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1987

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo del volume di 600 000 metri cubi; che questo volume è stato aumentato a 650 000 metri cubi in virtù dell'accordo concluso con gli USA, approvato con la decisione 87/224/CEE (1); che a norma del protocollo n. 11 allegato all'atto di adesione del 1972 la Comunità deve aprire annualmente dei contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio nullo per detti prodotti, i cui volumi sono decisi ogni anno allorché si constata che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità sono state esaurite nel periodo durante il quale sono aperti tali contingenti; che la condizione imposta dal suddetto protocollo non appare attualmente soddisfatta; che, in tali condizioni, è opportuno limitarsi in un primo tempo al volume contrattuale di 650 000 metri cubi; che la fissazione del volume contingente a questo livello non esclude, d'altra parte, il ricorso alle disposizioni del succitato protocollo n. 11 durante il periodo contingente; che è pertanto opportuno aprire il 1° gennaio 1988 il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in

questione, è opportuno suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri, e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la parte iniziale ad un livello relativamente elevato, che potrebbe aggirarsi sull'80 % del volume contingente; che, sulla scorta del fabbisogno prevedibile degli Stati membri, le quote di partecipazione iniziale possono essere stabilite secondo quanto indicato nell'articolo 2;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questa circostanza e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato totalmente la propria quota iniziale proceda al prelievo di quantità corrispondente al suo effettivo fabbisogno e ogniqualvolta la consistenza della riserva lo consenta; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente si rende disponibile in uno Stato membro una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una frazione considerevole nella riserva per evitare che una parte del volume contingente non sia utilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati nell'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

(1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.